

## IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis .....	Che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio ...	Membro designato dalla Banca d'Italia
Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Saverio Ruperto..... ..	Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario - per le controversie in cui sia parte un consumatore [Estensore]
Dott.ssa Daniela Primicerio.....	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 29.04.2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

### Fatto

Espone il ricorrente di avere stipulato, in data 11 gennaio 2006, un contratto di cessione del quinto della propria pensione con una società finanziaria, per un importo complessivo di euro 35.520,00, da rimborsare in 120 rate mensili, da euro 296,00 ciascuna.

Con lettera del 15 maggio 2007, la società finanziaria comunicava che, non avendo l'istituto di previdenza dato ancora corso alle trattenute per il pagamento delle rate di rimborso del finanziamento, queste dovevano essere versate mediante bollettini postali. La finanziaria puntualizzava che «*Ovviamente, appena Lei vedrà la trattenuta mensile sulla pensione, Ella dovrà interrompere il versamento mediante i bollettini postali [...]. Qualora si dovessero accavallare i pagamenti provvederemo noi a rimborsarLe immediatamente la quota eventualmente pagata in più.*».

Il 15 ottobre 2008, l'ente previdenziale rappresentava che «*la trattenuta mensile, pari ad euro 296,00, sarà effettuata a partire dalla rata di dicembre*

2008», e che *«dalla stessa data saranno recuperati in unica soluzione o ratealmente gli arretrati maturati per il periodo marzo 2007 – novembre 2008 per un importo complessivo pari a euro 6.216,00»*.

La società resistente, mediante nota del 22 febbraio 2010, comunicava al ricorrente e all'istituto di previdenza *«che il credito relativo al finanziamento in oggetto [...] è stato trasferito alla Ns. Società»*, e indicava un'altra società, incaricata dell'incasso, in favore della quale i ratei avrebbero dovuto essere versati.

Con reclamo del 9 maggio 2010, il cliente, per il tramite di un legale, lamentava che la società, originaria titolare del credito, *«oltre alla rata pattuita di euro 296,00 continuava ad incamerare indebitamente per i mesi da novembre 2009 a febbraio 2010 ulteriori ratei per un totale di euro 1.041,24»*, e che la stessa resistente, a partire dal mese di febbraio 2010, aveva trattenuto, oltre la predetta rata mensile, *«senza titolo e giustificazione alcuna le ulteriori somme di euro 343,94 per il mese di febbraio 2010, ulteriori 343,94 per il mese di marzo, ed ulteriori 343,94 per il mese di aprile (totale euro 1041,42)»*. Pertanto, invitava la resistente a far cessare le indebite trattenute e a restituire la somma di euro 1.041,82.

Stante l'inerzia della società finanziaria nel fornire riscontro al reclamo, il cliente si determinava a presentare ricorso all'ABF, chiedendo di riconoscere le indebite trattenute applicate dalla resistente e l'obbligo di quest'ultima di restituire la somma di euro 1.041,24 indebitamente ricevuta dalla società originaria concedente del finanziamento, in quanto poi "duplicata" dalle successive trattenute disposte dall'INPS a favore di questa, nonché la somma di euro 1.429,44, versata direttamente dall'INPS, sempre in "duplicazione", all'odierna convenuta.

Controdeduce quest'ultima, eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità del ricorso, in quanto proposto da un soggetto non qualificabile come "cliente" alla stregua delle norme sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie specificamente dedicate alle operazioni di *factoring*.

Nel merito delle predette contestazioni, rileva la resistente che alla società finanziaria originaria concedente del finanziamento, a seguito della cessione, era stato conferito mandato per l'incasso dei crediti ceduti, senza che, tuttavia, a partire da ottobre 2009, la finanziaria stessa avesse mai provveduto a versare alla cessionaria gli importi a tale titolo incassati. Ad avviso della resistente, pertanto,

«La richiesta di rimborso formulata dalla Parte ricorrente appare infondata perché anzitutto non consente di individuare il soggetto beneficiario delle trattenute operate [...] sul trattamento pensionistico», evidenziando, altresì, che l'ente previdenziale non ha mai versato le trattenute medesime né direttamente alla resistente, né a soggetti dalla medesima incaricati.

### **Diritto**

Si impone, preliminarmente, di prendere in esame l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'intermediario. L'argomento prende le mosse dalla definizione di "cliente" di cui alla sez. I, § 3 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, che, per le operazioni di *factoring*, limita tale attributo al cedente ovvero al debitore ceduto, «con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento». L'eccezione è manifestamente infondata, atteso che, nel caso di specie, oggetto della contestazione non è un'operazione di *factoring*, bensì un contratto di cessione del quinto del trattamento pensionistico ex d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180.

Passando al merito delle contestazioni mosse dalla ricorrente, esse, in sostanza, hanno riguardo all'applicazione di trattenute e addebiti superiori rispetto a quanto effettivamente dovuto sulla base del piano di rimborso del finanziamento. Detta situazione si è protratta sino al mese di agosto 2010, quando l'ammortamento del prestito è divenuto regolare.

A tale riguardo, pertanto, nessun provvedimento potrebbe essere assunto dal Collegio con riferimento alla domanda del ricorrente di far venir meno la doppia trattenuta: è infatti accertato che, quanto meno dal mese di agosto 2010, tale duplicazione non ha più avuto luogo.

Quanto alla richiesta di restituzione della somma di euro 1429,44, asseritamente versata dall'INPS direttamente alla resistente a seguito della cessione del credito, ma che la resistente medesima nega di aver ricevuto, osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in atti, e in particolare dai certificati di pensione prodotti dal ricorrente, non è possibile desumere il beneficiario delle trattenute operate dall'INPS. Pertanto, la domanda del ricorrente risulta carente di prova e, per tale ragione, non è suscettibile di accoglimento.

Quanto invece alla richiesta di restituzione della somma di euro 1.041,24, da portare a deconto del residuo ammortamento, ritiene il Collegio che il fatto del doppio versamento, e del conseguente indebito, sia sostenuto da risultanze documentali inoppugnabili e, dunque, la prova di esso sia da considerarsi pienamente raggiunta. Vero è che tali versamenti indebiti sono stati eseguiti dal ricorrente nei confronti di un soggetto diverso (l'originaria concedente del finanziamento) dall'intermediario convenuto, e che, pertanto, una domanda restitutoria non potrebbe essere accolta, dovendo esser proposta nei confronti dell'*accipiens* dell'indebito pagamento. Né, sotto questo profilo, può darsi rilievo alla circostanza, ravvisabile nel caso di specie, che l'*accipiens* fosse mandatario all'incasso dell'odierna convenuta: il mandato all'incasso, infatti, è un mandato senza rappresentanza, e dunque la qualità di *accipiens* dell'indebito, con il conseguente obbligo restitutorio, va ravvisata sempre nel mandatario, non potendosi trasmettere al mandante.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, la condotta dell'intermediario convenuto non va esente da censure. Questi, infatti, a seguito della cessione e del conferimento dell'incarico di incasso alla cedente, avrebbe dovuto aver cura di farsi trasmettere dalla sua mandataria i rendiconti, facendo emergere così l'anomalia relativa alla duplicazione dei pagamenti, che avrebbe potuto tenere indenne il ricorrente dalle conseguenze pregiudizievoli poi derivategli a causa del fallimento della cedente.

È dunque ragionevole ritenere che dalla condotta della resistente sia scaturito un danno, quantificabile proprio nella somma di euro 1.041,24 indebitamente pagata all'originaria concedente del finanziamento dal ricorrente e che questi non ha avuto la possibilità di ripetere.

Per le ragioni che precedono, il Collegio dichiara il non luogo a provvedere circa la domanda di cessazione della doppia trattenuta operata dell'INPS; dichiara altresì l'intermediario tenuto al versamento a favore del ricorrente, anche tramite detrazione dal residuo ammortamento, della somma di euro 1.041,24; respinge ogni ulteriore domanda.

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone inoltre che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS